

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1572

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAZZAGLIA, ALMIRANTE, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, CARADONNA, DEL DONNO, FINI, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MITOLO, NANIA, PARLATO, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE

Presentata il 30 settembre 1987

Norme per il blocco, ai livelli dell'anno 1983, di alcune indennità, dei gettoni di presenza e delle gratifiche corrisposti dalla pubblica amministrazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge intendiamo congelare ai livelli del 1986 l'ammontare delle indennità, comprese quelle di carica e di trasferta, i gettoni di presenza, gratifiche e tutti gli altri emolumenti di analogo titolo corrisposti dallo Stato, dagli enti parastatali, da quelli pubblici anche economici, nonché dagli enti locali (regioni, province, comuni, consorzi di comuni) e dalle loro aziende autonome, ai componenti di organi collegiali amministrativi e di commissari.

Con le parole « organi collegiali » intendiamo escludere dagli effetti della presente proposta di legge le indennità che spettano per legge o contrattualmente al personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, e dai vari enti sopra indicati, in relazione alle funzioni espletate ed al lavoro svolto.

Il congelamento da noi proposto ha una durata di trenta mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed uno scopo evidente non solo di rilevanza economica in relazione

allo stato delle nostre finanze, ma anche di moralizzazione di fronte alle decisioni prese da consigli di amministrazione di enti pubblici che pensano di assegnarsi specifiche e sostanziose gratifiche.

Il richiamo ad un doveroso senso di responsabilità che informa questa proposta di legge, riteniamo sia condiviso dagli onorevoli colleghi, e ne sollecitiamo il voto favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le indennità, anche di carica e di trasferta, nonché i gettoni di presenza e le gratifiche, come ogni altro emolumento di analogo titolo, corrisposti dalle amministrazioni dello Stato — comprese quelle ad ordinamento autonomo — dagli enti parastatali, da quelli pubblici anche economici, dalle regioni, province, comuni, consorzi di comuni e loro aziende autonome, ai presidenti e componenti di organi amministrativi collegiali o a commissari per l'amministrazione non debbono in alcun modo, per trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, superare l'ammontare dell'ultimo importo corrisposto nell'anno 1986.

2. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, tali indennità, gratifiche od altro, siano state liquidate in misura superiore all'ultima corrisposta nel 1986, la parte eccedente deve essere recuperata con corrispondente decurtazione della successiva erogazione. Negli altri casi, le singole amministrazioni hanno l'obbligo di procedere al recupero non oltre la fine dell'anno in corso.